



CITTA' DI LIGNANO SABBIAADORO

C.A.P. 33054
C.F. 83000710307

PROVINCIA DI UDINE

Tel. 0431/409111
Fax. 0431/73288

URBANISTICA

Determinazione n. 446

Del 27/05/2025

OGGETTO: AVVISI DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITA’ TURISTICO-RICREATIVA RICADENTI NEL LITORALE DI LIGNANO SABBIAADORO – PROROGA AL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DEI CHIARIMENTI

La Responsabile Settore Edilizia e Territorio

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 113 del 19.12.2024, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “art. 170 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i. - Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025/2027 del Comune di Lignano Sabbiadoro”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 114 del 19.12.2024 resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027 e relativi allegati”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 03.01.2025 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027”;
- il decreto di data 23.05.2025 del Sindaco di conferimento degli incarichi di posizione organizzativa, ex art. 42 del C.C.R.L. 7 dicembre 2006. dal 23.05.2025 al 23.05.2026

Premesso:

- che con proprie determinazioni n. 616 e 617 del 20.08.2024, pubblicate sul BUR FVG in data 21.08.2024, sono stati approvati gli avvisi di selezione per l’affidamento di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreativa ricadenti e disposti i termini di deposito delle istanze di partecipazione inizialmente previsti per il giorno 7 ottobre 2024;
- che con deliberazione n. 275 del 26.09.2024 la Giunta Comunale ha dato l’indirizzo di procedere alla revoca degli avvisi di selezione l’affidamento delle concessioni demaniali ad uso turistico-ricreativo pubblicati sul BUR FVG in data 21.08.2024;
- che, con determinazione n. 755 del 1.10.2024 il Segretario Generale, ha revocato, ai sensi dell’art.21-quinquies L n. 241/1990 e s.m.i. i succitati avvisi di selezione pubblica.

Premesso altresì:

- che, i suddetti provvedimenti di revoca sono stati impugnati avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia che, con sentenza dd. 28.1.2025 n. 50 ha dichiarato il ricorso inammissibile;
- che, il Consiglio di Stato con sentenza dd. 4.4.2025 n. 2907 ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo di cui sopra ed ha annullato i provvedimenti impugnati.

Richiamata la delibera n. 106 del 30.04.2025 con la quale la Giunta Comunale, in conseguenza della richiamata Sentenza del Consiglio di Stato che disponeva l’annullamento della deliberazione

n. 275 del 26.09.2024 e la conseguente determinazione n. 755 del 1.10.2024, ha dato l'indirizzo di riavviare il procedimento per l'affidamento di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreativa, di cui alle determinazioni del 20.08.2024, nello stato in cui le medesime si trovavano al momento dell'assunzione dei provvedimenti di revoca più sopra richiamati e quindi per la pubblicazione dei medesimi avvisi per i residui 7 (sette) giorni.

Dato atto che con determinazione n. 365 del 3.05.2025 è stata disposta la riapertura dei termini di partecipazione alle procedure per l'affidamento di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreativa come già pubblicate integralmente tramite avvisi e relativi allegati nella Sezione amministrazione trasparente del Comune di Lignano Sabbiadoro e approvati con determinazioni n.616 e 617, 20.08.2024, nonché è stato confermato il contenuto tutto delle determinazioni n. 616 e 617 di data 20.08.2024, disponendosi che le istanze di partecipazione dovevano pervenire con le modalità indicate nella piattaforma "e-Appalti", entro e non oltre le ore 24.00 del settimo giorno successivo decorrente dalla data di pubblicazione sul BUR FVG.

Accertato che la pubblicazione dei suddetti avvisi è avvenuta sul BUR in data 21.05.2025 e che pertanto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione scade il 28.05.2025.

Dato atto che in data 26.05.2025 prot. n. 22516 è pervenuta una nota di un operatore economico, che ha dichiarato essere interessato a partecipare alle procedure di selezione di cui all'oggetto, ed ha richiesto una *"proroga di 30 gg per inoltrarVi correttamente la documentazione, inerente all'avviso in oggetto più performante ed economicamente conveniente per entrambe le parti"* sul presupposto che *"i tempi di pubblicazione del bando e la presentazione della stessa domanda entro il 28/5/2025 non sono sufficienti ad inoltrarVi una corretta documentazione per la partecipazione al bando"*.

Che in data 27.05.2025 prot. 22734 è pervenuta la nota di un'ulteriore operatore economico che riporta *"Al fine di dare la massima possibilità per i potenziali concorrenti a presentare la propria candidatura, senza con ciò ostacolarne il relativo iter, siamo a richiederne il posticipo rispetto al termine di presentazione di almeno 10-15 giorni o comunque per un tempo equo a favorirne la partecipazione, considerando che è solo dal 21/5 u.s. che è stata reso possibile l'accesso alla piattaforma e che le relative tempistiche risultano effettivamente inadeguate e discriminanti, se non per quei concorrenti che avevano già predisposto la relativa documentazione"*.

Considerato inoltre che, medio tempore, in seguito alla notizia di riapertura dei termini degli avvisi di selezione, è giunta all'amministrazione comunale una serie di richieste di chiarimenti sul contenuto degli avvisi, che non hanno avuto risposta in quanto erano già scaduti i relativi termini antecedentemente alla revoca dei bandi.

Valutato che, il procedimento di rilascio delle concessioni demaniali marittime è regolato dal Codice della Navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327); tuttavia i più recenti orientamenti giurisprudenziali ritengono che, le concessioni demaniali riguardando contratti attivi a vantaggio degli utilizzatori della risorsa pubblica e in conformità ai principi unionali sia necessario affidarle tramite procedimenti di selezione atti a garantire condizioni eque e trasparenti. Sotto tale profilo sebbene sia stata esclusa l'applicabilità automatica del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36), è ammesso farvi richiamo, per le norme riguardanti lo svolgimento delle procedure, atteso che il Codice della Navigazione, in particolare l'art. 37, non è in grado garantire l'adeguatezza della procedura selettiva in riferimento ai principi sopraenunciati (Consiglio di Stato n. 10132/2024).

Richiamato l'art. 92 comma 2 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 che consente di prorogare i termini per la presentazione delle domande e delle offerte in misura adeguata e proporzionale e tenuto conto che le ipotesi ivi previste non sono state ritenute tassative, ferma la necessità di motivare le ragioni della proroga (cfr. T.A.R. Basilicata, n. 73/2021; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, n. 224/2022; T.A.R. Puglia n. 775/2018), con sufficienza della pubblicazione della medesima sulla piattaforma digitale (T.A.R. Sardegna, n. 52/2025).

Valutato quindi che una eventuale proroga su richiesta dell'operatore economico - consentita dal suddetto quadro normativo ed inserendosi nella parte fisiologica del procedimento di gara rispetto ai termini già legittimamente fissati dall'Amministrazione in quanto dipendenti dal riavvio del procedimento a seguito dell'intervento giurisdizionale - non inciderebbe da un lato sul manifestato ed attuale interesse pubblico alla sollecita definizione delle procedure (come già definito dall'amministrazione comunale in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato più sopra ricordato ed eseguita dall'amministrazione comunale) in quanto rimarrebbero fermi i termini finali del procedimento già fissati con le precedenti deliberazioni/determinazioni così non discostandosi l'accoglimento della proroga richiesta, dagli indirizzi già assunti dalla Giunta comunale con delibera n. 106 del 30.04.2025, nonché, sotto ulteriore profilo, consentirebbe una più ampia partecipazione alla gara nel rispetto della par condicio, atteso che gli eventuali operatori economici che hanno già presentato la domanda possono nel frattempo ritirarla e ripresentarla nel nuovo termine, ai sensi dell'art. 92, comma 3 del d.lgs n. 36/2023.

Considerato inoltre che la scadenza dei termini per la presentazione dei chiarimenti sul contenuto degli avvisi, originariamente prevista 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte al 27 settembre 2024, è avvenuta in un momento di incertezza, in quanto era intervenuta la delibera di Giunta Comunale (26.09.2024) che dava indirizzo alla revoca dei bandi ma non ancora disposta la revoca dei bandi (01.10.2024).

Valutato quindi che la proroga consentirebbe la riapertura del termine per la risposta ai quesiti giunti fuori termine da parte degli operatori economici ma non riscontrati in quanto già scaduti i relativi termini, così valorizzando anche sotto tale aspetto l'interesse pubblico sotteso al principio dell'accesso al mercato previsto dall'art. 3 del d.lgs n. 36/2023.

Richiamato:

- l'art. 9 della L.R. 22/2006 che disciplina la procedura di affidamento (invitando i candidati a presentare entro un termine non inferiore a venti giorni né superiore a novanta giorni la propria miglior offerta);
- l'art. 4 della L. 118/2022 ove si prescrive che il termine di presentazioni delle domande non sia inferiore a trenta giorni.

Ritenuto inoltre che, rispetto alla durata del differimento del termine essendo già stata disposta la ripubblicazione degli avvisi per i residui sette giorni, appare congruo un termine di pubblicazione limitato ad ulteriori 23 giorni, sulla sola piattaforma elettronica e sul sito dell'amministrazione, che porterebbe complessivamente a 30 giorni la durata della pubblicazione conseguente alla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

Considerato inoltre opportuno riaprire il termine per richiedere i chiarimenti sul contenuto degli avvisi di selezione, da presentarsi fino 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, così nel termine e secondo le medesime modalità originariamente fissate dagli avvisi di selezioni suddetti.

Viste e richiamate:

- la Direttiva n. 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno;
- la L.R. 13 novembre 2006, n. 22;
- il Piano di Utilizzazione delle aree del demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa (in seguito PUD), emanato in attuazione dell'art. 2 della Legge regionale n. 22/2006;
- il Regolamento comunale di gestione del demanio marittimo e disciplina delle attività balneari approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 21.05.2014 e s.m.i.;
- il Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della Navigazione) e relativo Regolamento di esecuzione (DPR 15 febbraio 1952, n. 328);
- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;

- il D.Lgs. n. 267 del 2000 e s.m.i;
- il D.Lgs n. 36 del 2023 e s.m.i.;
- la L. 118/2022, come modificata dal D.L. n. 166/2024;

per i motivi esposti in premessa e che si hanno qui per integralmente riportati e condivisi nel loro contenuto

D E T E R M I N A

- 1 disporre il differimento del termine per la presentazione delle offerte previsto per il giorno 28.05.2025 alle ore 24:00, al giorno 20.06.2025, ore 23:59.
- 2 disporre il differimento del termine per la presentazione dei chiarimenti al 10.06.2025, ore 23:59;
- 3 consentire agli operatori economici che avessero già presentato l'offerta di ritirarla ed eventualmente di sostituirla, così come previsto dall'art. 92, comma 3 del d.lgs n. 36/2023;
- 4 disporre la ripubblicazione sulla sola piattaforma elettronica E-Appalti e sul sito dell'Amministrazione e all'Albo pretorio.
- 5 di dare atto che con la firma di seguito apposta si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del d.Lgs.267/2000

* * * * *

Lignano Sabbiadoro, 27/05/2025

La Responsabile Settore Edilizia e Territorio

Arch. Cristina DRIUSSO

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/05